

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

### **SCHEMA DI CONTRATTO**

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO, ALBERGHIERI, DI PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED ASSISTENZA ACCESSORIA, IN FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

CODICE CIG DI GARA 0373445090

Il Responsabile del Procedimento - Dott.ssa Gesuina Tomainu



# ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Art. 1 Og	ggetto dell'appaito	pg 4
Art. 2 Du	urata del contratto	pg 5
Art. 3 Sc	ospensione dei servizi	pg 6
Art. 4 Im	nporto del servizio e volume fatturato	pg 6
Art. 5 Co	orrispettivo	pg 6
Art. 6 Fa	atturazione e pagamento	pg 7
Art. 7 Ve	erifiche e controlli sullo svolgimento del servizio	pg 9
Art. 8 Pe	enali e procedure di contestazione	pg 9
Art. 9 Ca	auzione definitiva	pg11
Art. 10 S	Sicurezza e responsabilità per infortuni e danni	pg12
Art. 11 F	Recesso	pg12
Art. 12 F	Risoluzione del contratto	pg13
Art. 13 E	Effetti della risoluzione	pg15
Art. 14 E	Effetti della risoluzione da parte dell'agenzia	pg15
Art. 15	Condizione risolutiva del contratto	pg15
Art. 16	Cessione dei crediti	pg16
Art. 17 S	Gubappalto	pg16
Art. 18 F	Riservatezza	pg16
Art. 19 T	Tutela dei lavoratori dipendenti	pg17
Art. 20 F	Foro competente	pg18
Art. 21 S	Spese contrattuali	pg18
Art. 22 F	Rinvio	pg18



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

### **SCHEMA DI CONTRATTO**

## Regione Autonoma della Sardegna

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO E FORNITURA DEI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO (AEREI, FERROVIARI, AUTOMOBILISTICI E MARITTIMI), ALBERGHIERI, DI PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED ASSISTENZA ACCESSORIA

ACCESSORIA		
	REPUB	BBLICA ITALIANA
L'anno duemila	il del mese	se di, in Cagliari nella sede del
Regione Autonoma	della Sardegna, dinanzi	a me Dott
Ufficiale Rogante d	elegato alla stipulazione	dei contratti
sono presenti:		
	d	da una parte
il		rappresentante legale della Regior
Autonoma della Sa	ardegna che interviene i	in nome e per conto della Regione Autonoma del
Sardegna giusta (C	.F P. IVA	) di seguito denominata amministrazione;
	•	e dall'altra
il		interviene, in virtù
in qualità di legale	rappresentante dell'age	enzia, con sec
legale in	, via	, n, (C.F. / P. IV
		), di seguito denominata l'agenzia
	PRE	EMESSO CHE
- l'amministrazione	per l'affidamento dei serv	vizi relativi alla prenotazione e rilascio di titoli di viagg
(aerei, ferroviari, a	utomobilistici e marittimi	i), nonché dei servizi alberghieri, di pianificazione e
organizzazione via	ggi ed assistenza acces	ssoria, ha indetto una gara comunitaria a procedu
aperta;		
- l'agenzia	<del> </del>	è risultata aggiudicataria della ga
come da		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- si deve procedere	alla stipulazione del con	ntratto, per la fornitura dei citati servizi, tra le parti con
sopra individuate d	della cui identità io, Uffi	ficiale Rogante, sono certo e che, me consenzient



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

rinunciano alla presenza dei testimoni ai sensi dell'art. 48 della legge notarile vigente n. 89 del 16/2/1913:

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue:

# Art. 1 Oggetto dell'appalto

Come indicato all'art. 1 del capitolato speciale, l'appalto avrà per oggetto:

- prenotazione e fornitura dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari, automobilistici e marittimi) per missioni in Italia e/o all'estero;
- prenotazione e fornitura dei titoli alberghieri in Italia ed all'estero;
- servizio di autonoleggio
- pianificazione, organizzazione e fornitura di pacchetti viaggio in Italia ed all'estero;
- collaborazione per la stipula e gestione di convenzioni;
- collaborazioni varie.

Le prestazioni devono essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente contratto, nel capitolato speciale, nel disciplinare di gara, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

La descrizione del servizio, riportata in dettaglio nel capitolato speciale, rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'agenzia tenuta ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il migliore risultato del servizio.

L'agenzia prende atto, ed accetta, che in generale dovrà assicurare non solo la più alta qualità del servizio ma anche la massima collaborazione con le strutture dell'amministrazione per individuare le soluzioni operative più adeguate alle esigenze. Pertanto l'agenzia dovrà assicurare supporto, consulenza ed assistenza durante lo svolgimento del servizio per gli aspetti concernenti l'individuazione di soluzioni alle esigenze dell'amministrazione in relazione agli obiettivi indicati.

Di comune accordo o per disposizioni legislative, le parti potranno in ogni momento apportare alla disciplina del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento del servizio stesso.



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

I seguenti documenti costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto: schema di contratto, capitolato speciale, disciplinare di gara, offerta tecnica ed offerta economica presentate dall'agenzia in sede di gara. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto.

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti di riferimento ivi citati, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate nonché dalle specifiche disposizioni legislative e normative in materia di servizi di agenzia di viaggi.

In caso di discordanze o contrasti, tutti gli atti e i documenti della procedura di gara prodotti dall'amministrazione prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'agenzia, ad eccezione di eventuali proposte tecniche e/o economiche offerte e accettate dall'amministrazione stessa.

L'amministrazione riconosce l'agenzia quale fornitore abituale relativamente a tutti i servizi oggetto dell'appalto e, a sua volta, l'agenzia riconosce l'amministrazione quale cliente preferenziale avente diritto a tutte le condizioni di miglior favore.

### Art. 2 Durata del contratto

La durata contrattuale è di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.

L'amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, richiedere all'agenzia modifiche e/o integrazioni alle modalità di gestione tecnica ed organizzativa del servizio ove la medesima dovesse non essere soddisfacente rispetto alle esigenze dell'amministrazione stessa.

In caso di mancato adeguamento, l'amministrazione potrà recedere mediante semplice preavviso di 10 giorni da comunicare all'agenzia a mezzo lettera raccomandata a.r., con facoltà dell'amministrazione di procedere all'esecuzione in danno nei confronti dell'agenzia stessa, previa intimazione, oltre che all'incameramento della cauzione definitiva prestata dall'agenzia e a quant'altro ritenuto necessario a tutela dei propri interessi. In tal caso l'amministrazione potrà affidare il servizio, previa negoziazione, all'agenzia seconda nella graduatoria di gara.

Nell'eventualità del recesso di cui sopra, all'agenzia spetterà il solo corrispettivo dei servizi



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

effettivamente resi sino alla data del recesso. Sarà escluso ogni altro rimborso e indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

## Art. 3 Sospensione dei servizi

L'amministrazione si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di interrompere il servizio in qualunque momento, fatto salvo il preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In questo caso è corrisposto all'agenzia solo ed esclusivamente l'ammontare relativo all'effettivo servizio prestato fino al momento della interruzione.

L'agenzia non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'amministrazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'agenzia costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'amministrazione incamera la cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'agenzia per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti dall'amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

## art. 4 Importo del servizio

L'importo complessivo presunto dei servizi nel periodo di vigenza del contratto è di € 3.600.000,00 (euro tremilioniseicentomila/00), l'importo annuo presunto è di € 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00), e corrisponde all'ammontare totale dei titoli di viaggio, dei servizi di autonoleggio, dei vouchers alberghieri e dei servizi accessori, comprensivi di commissioni e diritti d'agenzia.

Tale importo non è vincolante per l'amministrazione e la sua effettiva entità risulterà dalla concreta attivazione dei servizi richiesti nel corso dell'intero periodo contrattualmente stabilito, senza che l'agenzia possa, in ragione di ciò, pretendere indennizzi di sorta.

# Art. 5 Corrispettivo



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

I corrispettivi per la fornitura delle prestazioni previste in esecuzione del contratto sono solamente quelli inerenti il rimborso delle somme indicate negli estratti-conto e il pagamento dei diritti d'agenzia nelle misure scaturite dalla gara.

Detto prezzo si intende stabilito a compenso di tutti gli obblighi che l'agenzia assume con il presente contratto.

## Art. 6 Fatturazione e pagamento

L'agenzia riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 60 gg. naturali e consecutivi, o diverso termine cui l'agenzia si impegna con l'offerta tecnica. In particolare gli estratti conto e le fatture, redatti secondo le indicazioni dell'amministrazione e contenente tutti gli allegati sotto richiamati, si intendono ricevuti alla data risultante dal protocollo in entrata dell'amministrazione e si intendono pagati alla data di emissione del mandato di pagamento.

## A tal fine l'agenzia deve:

- indirizzare all'amministrazione un estratto-conto mensile per ciascun capitolo di bilancio, relativo ai titoli di viaggio e/o vouchers alberghieri e/o servizi di autonoleggio emessi nel mese precedente, contenente:
  - a. riferimento del contratto;
  - b. riferimento al capitolo di spesa e alla direzione richiedente come risultante dalla richiesta di prenotazione e acquisto;
  - c. il numero d'identificazione esposto dall'agenzia sul biglietto aereo stesso;
  - d. data nella quale è stato richiesto il servizio oggetto della transazione;
  - e. data di utilizzo del servizio richiesto;
  - f. nome della persona fisica che ha usufruito del servizio;
  - g. luogo di partenza e luogo di arrivo (anche per il servizio di autonoleggio);
  - h. importo del diritto di agenzia offerto ed applicato;
  - i. importo delle tasse applicate.
- a ciascun estratto-conto sono allegate:



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

- a) le bolle di accompagnamento di ciascun titolo emesso;
- b) le copie dei titoli di viaggio;
- congiuntamente alla presentazione dell'estratto-conto, l'agenzia presenta la fattura relativa ai diritti d'agenzia dovuti nella misura offerta in sede di gara (offerta economica) e distinti per ciascuna transazione e per ciascun capitolo di bilancio, a prescindere dal numero di titoli emessi, con l'aggiunta dell'IVA se dovuta;
- in caso di biglietti non utilizzati o di parziale rimborso degli stessi, l'agenzia presenta separatamente le relative note di credito, allegando un elenco dei passeggeri, con la data e l'identificazione del biglietto.

Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l'amministrazione comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. In caso di ritardato pagamento da parte dell'amministrazione, sono applicati gli interessi legali.

Il pagamento degli estratti-conto e della fattura è disposto mediante accreditamento sul conto corrente bancario indicato dall'agenzia ed intestato alla stessa. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere comunicate all'amministrazione.

Gli estratti conto e le fatture devono recare in evidenza la causale del pagamento, il numero e la data di emissione e dovranno essere intestati ed inviati alla direzione generale dell'organizzazione e del personale, Viale Trieste n. 190 - 09123 Cagliari.

L'amministrazione si riserva di trattenere direttamente, dagli importi da liquidare, quanto dovuto dall'agenzia per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un raggruppamento temporaneo di imprese, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, gli estratti-conto e le fatture relativi alle prestazioni rese devono essere emessi unicamente dalla società mandataria del raggruppamento. Parimenti, il pagamento avverrà pertanto esclusivamente in favore della società



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

mandataria del raggruppamento.

## Art. 7 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'agenzia possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'agenzia di tutte le disposizioni contenute nel contratto.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme al contratto, per cause imputabili all'agenzia, quest'ultima dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, si procederà alla contestazione ed all'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

## Art. 8 Penali e procedura di contestazione

Con riferimento alle modalità di erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, come disciplinati dalla documentazione di gara, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si riscontrassero delle inadempienze contrattuali, l'amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna concordati, per la fornitura delle prestazioni, con conseguente pregiudizio, verrà applicata una penale pari al 1% (un per cento) del valore della fornitura consegnata in ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno. Dopo 4 (quattro) mancate emissioni di titoli di viaggio nei termini contrattualmente stabiliti, l'amministrazione potrà risolvere il contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno e l'incameramento della cauzione definitiva:
- nel caso in cui si riscontrassero errori, imputabili all'agenzia, nella fase di attuazione del viaggio (ad esempio errori nella fase di programmazione del viaggio, errori di destinazioni, scambi di classe, prenotazioni mancanti, scali intermedi non segnalati, ecc.) verrà applicata una penale pari al 1% (un per cento) del valore della fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno;
- nel caso in cui l'agenzia presti i servizi in maniera difforme ovvero parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al disciplinare ed al capitolato speciale ovvero non qualitativamente idonei alle esigenze dell'amministrazione, si applicherà una penale giornaliera pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) sino alla data in cui il servizio inizierà



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattualmente stabilite, salvo il risarcimento del maggior danno;

• per ogni anomalia, riscontrata ed accertata, riferita al funzionamento del Business Travel Center di cui all'art. 4 del capitolato speciale e all'offerta tecnica presentata, si applicherà una penale pari a euro 50,00= (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

Dopo la formale applicazione di 6 (sei) penali l'amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto incamerando il deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali verranno applicate dall'amministrazione previa contestazione in forma scritta dell'addebito all'agenzia. La stessa potrà, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi rappresentare all'amministrazione le proprie controdeduzioni. L'amministrazione, dopo aver acquisito gli atti e le eventuali osservazioni deciderà a suo insindacabile giudizio mediante provvedimento motivato da comunicare all'agenzia.

L'amministrazione porterà in detrazione l'ammontare delle penali applicate in base al presente contratto dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione definitiva delle altre garanzie rilasciate dall'agenzia. In ogni caso, l'applicazione delle penali non è condizionata all'emissione di nota di debito o altro documento da parte dell'agenzia e l'amministrazione si potrà avvalere della cauzione di cui alle premesse senza bisogno di diffida e o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'agenzia non potrà evitare le conseguenze previste dal presente contratto per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a comunicare all'amministrazione immediatamente o al massimo entro tre giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto.

Resta inteso che l'agenzia opererà esclusivamente quale intermediario delle società che forniscono i vari servizi. Pertanto tutti i servizi si intenderanno resi in base ai termini ed alle condizioni dei rispettivi contratti. L'agenzia, che comunque è impegnata per la risoluzione di eventuali problematiche in merito al servizio, non sarà in alcun modo responsabile per i danni subiti dall'amministrazione per inadempienze o fatti in ogni caso imputabili ai vettori stessi. Il rapporto



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

sarà comunque regolato dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 di ratifica della Convenzione di Bruxelles (CCV) del 23 aprile 1970.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'agenzia dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### Art. 9 Cauzione definitiva

L'agenzia, a garanzia del rispetto della buona esecuzione del servizio e degli obblighi contrattuali costituisce, a favore dell'amministrazione, la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs 163/2006, per un importo pari a euro 360.000,00, (euro trecentosessantamila,00) al netto degli oneri fiscali.

La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'amministrazione.

L'amministrazione ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni subiti in esecuzione del contratto, per l'applicazione delle penali comminate e contrattualmente stabilite, per la soddisfazione degli obblighi e degli adempimenti posti a carico dell'agenzia e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'agenzia è obbligata, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali dalla cauzione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In caso invece, di risoluzione del contratto per inadempienze dell'agenzia, l'amministrazione tratterrà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

L'agenzia si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte e comunque resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

di tutte le pendenze pena la risoluzione di diritto del contratto. La cauzione sarà quindi svincolata, previa deduzione di crediti dell'amministrazione verso l'agenzia, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria prestata ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

## Art. 10 Sicurezza e responsabilità per infortuni e danni

L'agenzia risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.

Nell'esecuzione del contratto, l'agenzia è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell'amministrazione. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

E' a carico dell'agenzia la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero dell'amministrazione e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'amministrazione e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'agenzia, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'amministrazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

### Art. 11 Recesso

L'amministrazione, oltre agli altri casi espressamente previsti nel presente contratto, può recedere dal contratto:



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'agenzia delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio:
- per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- in caso di fallimento del contraente;
- in caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
- in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa.

Il recesso deve essere comunicato all'agenzia almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore da comunicarsi all'agenzia con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l'agenzia dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione. In caso di recesso da parte dell'amministrazione, l'agenzia ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

### Art. 12 Risoluzione del contratto

L'amministrazione, oltre ai casi espressamente previsti nel presente schema di contratto, ha la facoltà di risolvere il presente contratto e di far eseguire la fornitura a terzi, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'agenzia con raccomandata, nei seguenti casi:

in caso di grave negligenza, frode, dolo, colpa grave;



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale;
- in caso di azione giudiziaria contro l'amministrazione per responsabilità dell'agenzia;
- nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'agenzia risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'agenzia;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'agenzia siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Resta, inoltre, salva per l'amministrazione la possibilità di applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione, nonché il risarcimento del maggior danno subito dall'amministrazione.

In caso di inadempimento, totale o parziale, rispetto a quanto stabilito negli atti contrattuali e negli atti di gara, l'amministrazione diffida l'agenzia, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, ad eliminare l'inadempimento entro il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione e/o a fornire le proprie deduzioni entro lo stesso termine. Decorso inutilmente detto termine è facoltà dell'amministrazione richiedere la risoluzione del contratto e procedere all'incameramento del deposito cauzionale. Qualora l'impresa presenti le deduzioni l'amministrazione le valuta e se non le ritiene accoglibili, assegna 5 giorni lavorativi per eliminare l'inadempimento e ove l'impresa non vi provveda, è facoltà dell'amministrazione richiedere la risoluzione del contratto e procedere all'incameramento del deposito cauzionale. A carico dell'impresa resta l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno creato all'amministrazione.

L'agenzia ha diritto alla risoluzione del contratto:



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

• in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa agenzia, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

### Art. 13 Effetti della risoluzione

La risoluzione dà diritto all'amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'agenzia, nonché sulla cauzione prestata.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'amministrazione il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'agenzia.

L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante un nuovo contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene comunicato all'agenzia nelle forme prescritte, e successivamente è reso noto l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'agenzia e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'amministrazione sui beni dell'agenzia.

L'esecuzione in danno non esime l'agenzia dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### Art. 14 Effetti della risoluzione da parte dell'agenzia

Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell'agenzia in relazione alle ipotesi di cui all'art. 11, viene riconosciuto il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

## Art. 15 Condizione risolutiva del contratto

Il contratto è condizionato in via risolutiva alla mancata produzione e/o all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora si verificasse la mancata produzione e/o fosse accertata la non veridicità del contenuto delle



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell'amministrazione di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Questa norma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e degli altri atti di gara con essa eventualmente contrastanti.

## Art. 16 Cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 1260 c.c., e conformemente a quanto ivi previsto dal comma 2, è esclusa la cedibilità dei crediti a terzi che l'agenzia possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti della amministrazione.

## Art. 17 Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed è fatto espresso divieto di ricorrere al subappalto. In caso di violazione del presente disposto, l'amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto e fa salvo il maggior danno, ai sensi e agli effetti di quanto previsto nel presente contratto.

## Art. 18 Riservatezza

L'agenzia ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

L'appaltatore è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

L'agenzia è tenuta a garantire la massima riservatezza sulle generalità e sugli spostamenti del personale dell'amministrazione e/o di chiunque viaggi o soggiorni a spese e per interesse dell'amministrazione, nonché sulle attività dell'amministrazione stessa, di cui è comunque venuta a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

I vincoli permangono anche dopo la scadenza del contratto e l'amministrazione si riserva il diritto, in caso di violazione dei suddetti vincoli, di rescindere il contratto e di incamerare il relativo deposito cauzionale nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In applicazione di tale disciplina l'agenzia è tenuta ad individuare il responsabile del trattamento dei dati entro 30 giorni dalla firma del presente contratto e a comunicarlo per iscritto all'amministrazione.

L'agenzia ha l'obbligo di rendere partecipe l'amministrazione, alla scadenza del contratto, di tutte le operazioni di formattazione e cancellazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati.

### Art. 19 Tutela dei lavoratori dipendenti

Nell'esecuzione del servizio l'agenzia è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nel corso dell'appalto, nonché da quello integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

L'agenzia è impegnata all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In caso di violazione degli obblighi predetti, denunciati dall'Ispettorato del Lavoro, l'amministrazione, previa comunicazione all'agenzia, si riserva il diritto di operare una ritenuta, sino ad un massimo del 20% sull'importo dei successivi pagamenti, da rimborsare solo quando l'Ispettorato citato dichiara che l'agenzia si sia posta in regola, né questa può vantare diritto alcuno per il mancato o ritardato pagamento.



ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

## Art. 20 Foro competente

Per tutte le questioni relative al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

## Art. 21 Spese contrattuali e oneri fiscali

Ai sensi delle vigenti disposizioni, l'agenzia è tenuta ad assumere a suo carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente contratto, nessuna esclusa e in caso di mancato versamento, l'amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero andare in compensazione in sede di pagamento degli estratti conto.

A tal fine l'agenzia dichiara, a tutti gli effetti di legge, che l'appalto di cui al presente contratto è effettuato nell'esercizio di impresa.

### Art. 22 Rinvio

Per quanto non specificamente previsto nel presente contratto si fa rinvio alle norme del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per quanto applicabili all'oggetto del contratto.

Il presente contratto, redatto in pagine n. \_\_\_ e righe n. \_\_\_ escluse le firme, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce da me Ufficiale Rogante alle parti contraenti, che a mia domanda hanno dichiarato di approvarlo pienamente e di trovarlo in tutto conforme alle loro volontà, è dalle parti stesse con me sottoscritto.

### PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## PER L'AGENZIA

### L'UFFICIALE ROGANTE

L'agenzia dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, c.c., di aver presa piena conoscenza e di approvare incondizionatamente e specificatamente le clausole relative a : artt 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

### PER L'AGENZIA